



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 264/17/CONS

**ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA DELLA SOCIETÀ
VIACOM INTERNATIONAL MEDIA NETWORKS ITALIA S.R.L.
DI DEROGA AGLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE DI PROGRAMMI
SPECIFICATAMENTE RIVOLTI AI MINORI, DI TRASMISSIONE E DI
INVESTIMENTO IN OPERE CINEMATOGRAFICHE DI ESPRESSIONE
ORIGINALE ITALIANA OVUNQUE PRODOTTE
(Palinsesto “MTV Music”)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 27 giugno 2017;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, di seguito denominato *Testo unico*;

VISTA la direttiva n. 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, “*relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi*”;

VISTA la delibera n. 66/09/CONS, del 13 febbraio 2009, recante “*Regolamento in materia di obblighi di programmazione ed investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 397/10/CONS, di seguito *Regolamento quote*;

VISTA la delibera n. 186/13/CONS, del 26 febbraio 2013, recante “*Regolamento concernente le modalità e i criteri di svolgimento della verifica degli obblighi di programmazione e investimento a tutela della produzione audiovisiva europea e indipendente e i criteri per la valutazione delle richieste di deroghe ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120*”, di seguito *Regolamento deroghe*;

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dei beni e delle attività culturali, del 22 febbraio 2013, recante “*Cinema: quote di investimento finanziario e trasmissione riservate opere italiane*”, di seguito denominato *Decreto*;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 233/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 125/17/CONS;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

- 1) La società Viacom International Media Networks Italia S.r.l. (di seguito, anche Società o Viacom) ha presentato istanza in data 31 marzo 2017 (prot. n. 0023214), finalizzata alla concessione della deroga per il suo palinsesto denominato “*MTV Music*” agli obblighi di cui agli artt. 44, commi 2 e 3, e 34, comma 10, del *Testo unico*, e 2 del *Decreto*. In particolare la Società ha chiesto: la deroga totale dall’obbligo di trasmissione in favore di opere specificatamente destinate ai minori, la deroga totale dall’obbligo di programmazione di opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte e la deroga totale dagli obblighi di investimento in opere cinematografiche di espressione originale italiana.
- 2) In data 6 aprile 2017 è stato avviato il relativo procedimento (nota prot. n. 0024964) finalizzato alla verifica dei requisiti per la concessione della deroga ai suddetti obblighi, a far data dalla presentazione della domanda, con contestuale convocazione in audizione per il giorno 11 maggio 2017.
- 3) In via preliminare, è necessario verificare la sussistenza di almeno una delle tre condizioni a cui è subordinata la legittimazione alla presentazione della istanza di deroga, ai sensi del combinato disposto dell’art. 44, comma 8, del *Testo unico* e dell’art. 4 del *Regolamento* allegato alla delibera n. 186/13/CONS. In proposito, la Società ha dato evidenza di possedere il requisito relativo alla natura di canale tematico, producendo il registro dei programmi, da cui si evince che “*MTV Music*” risulta essere un canale tematico musicale, di cui “*la musica occupa il 100% del palinsesto*”. Esso risulta infatti interamente dedicato alla trasmissione di programmi televisivi composti da videoclip rappresentanti concerti musicali *live*, speciali e classifiche inerenti i nuovi talenti musicali italiani e internazionali.
- 4) In ordine alla richiesta di deroga agli obblighi di trasmissione di programmi rivolti ai minori, la Società precisa che “*MTV Music*” è un’emittente tematica interamente dedicata alla trasmissione di programmi televisivi composti dal genere musicale e dalla rappresentazione di eventi musicali; il *target* di riferimento dell’emittente è costituito da un pubblico giovane amante del genere musicale “*con età compresa tra i 15 e i 34 anni*”.
- 5) La Società prosegue dichiarando, per quanto riguarda la richiesta di deroga agli obblighi di programmazione e investimento in opere cinematografiche di espressione originale italiana, che quanto alla linea editoriale del canale, “*ampio spazio nel palinsesto è dedicato alle c.d. charts che spaziano tra tutti i generi*”.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

musicali e rappresentano il termometro di tutti i gusti musicali del momento". Alle classifiche musicali si aggiungono anche musica live e nuovi successi musicali. La Società dà evidenza inoltre del fatto che "non sono presenti sul canale, in alcun modo e, ancor più rispetto al passato, programmi diversi da quelli sopra indicati né tantomeno, vista la peculiarità del canale, i suoi obiettivi anche in termini di raccolta pubblicitaria, il pubblico cui è rivolto e le aspettative dello stesso rispetto ad un canale tematico musicale, opere cinematografiche di alcun genere".

- 6) Inoltre, sempre in ordine all'obbligo di trasmissione di opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte, la Società dichiara che per il suo carattere di emittente tematica dedicata esclusivamente alla musica, è evidente che l'eventuale trasmissione di opere cinematografiche sarebbe del tutto estranea al tema dell'emittente e alla sua linea editoriale. La Società pertanto chiede che *"stante la sua natura tematica non sia all'emittente imposto l'obbligo di trasmissione di opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte"*.
- 7) In merito alla deroga dagli obblighi di investimento in opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte la Società ha specificato che *«l'assolvimento dell'obbligo di investimento in opere cinematografiche di espressione originale italiana per "MTV Music", non è giustificabile (vista la completa mancanza di opere cinematografiche nel palinsesto e la sua linea editoriale) né tantomeno sostenibile da un punto di vista finanziario atteso il limitato budget del canale»*.
- 8) Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dalla Società possono essere accolte, come di seguito precisato.
- 9) Preliminarmente, occorre chiarire, che in ordine alla richiesta di deroga agli obblighi di trasmissione di programmi specificatamente rivolti ai minori, la programmazione del palinsesto, incentrata sui video musicali, effettivamente non prevede la trasmissione di opere specificamente rivolte ai minori e la natura tematica del palinsesto non lascia intravedere profili di compatibilità con tale genere di programmi. Il *target* di riferimento che l'emittente descrive *"costituito da un pubblico femminile e maschile con età compresa tra i 15 e i 34 anni"* non appare rientrare nella previsione di cui all'art. 34, comma 10, del *Testo unico*, con la conseguenza che l'eventuale inserimento di opere specificamente rivolte ai minori all'interno del palinsesto comporterebbe una rilevante distorsione della linea editoriale che potrebbe, altresì, tradursi per l'emittente, in una riduzione dei ricavi da pubblicità, proprio in virtù della conseguente variazione del *target* di riferimento. Inoltre, va tenuto conto del fatto che la Società edita anche palinsesti interamente dedicati ai minori, quali *"Nickelodeon"* e *"Nick Jr."*, in cui la



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

programmazione specificatamente rivolta ai minori costituisce la totalità delle ore di trasmissione.

- 10) Per quanto riguarda l'obbligo di trasmissione di opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte, l'art. 2 del *Decreto* stabilisce che le quote di programmazione di opere cinematografiche di espressione originale italiana degli ultimi cinque anni riguardano *“i palinsesti che non hanno carattere tematico”*, e dunque i palinsesti cd. generalisti o semigeneralisti, e *“i palinsesti di carattere tematico, che trasmettono in prevalenza opere cinematografiche”*. Tali obblighi non sono applicabili al palinsesto oggetto dell'istanza in quanto, trattandosi di palinsesto tematico non cinematografico, non rientra in nessuna delle due categorie in esso indicate, sicché, come l'Autorità ha già avuto modo di deliberare recentemente in merito a fattispecie simili (delibera n. 126/14/CONS, n. 127/14/CONS e n. 467/13/CONS), non occorre pronunciarsi in merito.
- 11) Infine, per quanto concerne la richiesta di deroga agli obblighi di investimento in opere cinematografiche di espressione originale italiana di produttori indipendenti, incluse le opere recenti, diversamente dall'art. 2 del *Decreto*, che circoscrive gli obblighi di programmazione alle due categorie di palinsesti espressamente previste, l'art. 3 del *Decreto*, che dispone in merito agli obblighi d'investimento, non stabilisce delimitazioni al suo campo di applicazione. Dato che l'art. 2 costituisce norma eccezionale ed è quindi soggetto a stretta applicazione, esso può valere solo in relazione ai menzionati obblighi di programmazione, non potendosene dare un'interpretazione estensiva per gli obblighi di investimento. Si ritiene, pertanto, di dover procedere alla valutazione nel merito dell'istanza di deroga agli obblighi di investimento di cui all'art. 3 del *Decreto* per il palinsesto richiamato. In relazione a tale aspetto si fa presente che il palinsesto *“MTV Music”* ha carattere tematico ed è interamente dedicato alla trasmissione di programmi televisivi composti da eventi musicali e la sua linea editoriale consiste nella trasmissione di grandi successi del panorama musicale del momento. Infatti, la programmazione fornita agli atti rileva come la stessa proponga al proprio pubblico di riferimento un'offerta di prodotto audiovisivo specificamente dedicato ad eventi di carattere musicali e in quanto tali non assoggettabili agli obblighi di diffusione. Alla luce di quanto esposto, si rileva una radicale incompatibilità tra la linea editoriale dell'emittente e la trasmissione di film. L'alterazione della linea editoriale dell'emittente provocherebbe una disaffezione nel pubblico di riferimento. L'investimento in opere cinematografiche di espressione italiana ovunque prodotte sarebbe del tutto estraneo all'attività svolta dalla Società e sottrarrebbe risorse fondamentali all'emittente in oggetto. L'Autorità ritiene meritevoli di accoglimento le motivazioni addotte dalla Società, soprattutto in ragione dei riflessi negativi che l'imposizione di un obbligo in opere non coerenti con la linea editoriale dell'emittente in questione genererebbe in termini di risultati operativi per Viacom. Soprattutto in palinsesti così fortemente



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

targettizzati, la cui remunerazione è funzione dei risultati, un'alterazione della linea editoriale avrebbe come corollario una flessione dei ricavi. Altro elemento degno di attenzione è la forte caratterizzazione dell'emittente in oggetto, strettamente connotata dalla sua linea editoriale che è infatti uno degli elementi principali che permette alla stessa di rendere appetibile la propria offerta. Le risorse da destinare alle opere cinematografiche di espressione originaria italiana rappresentano esclusivamente una sotto-quota per un genere di opera audiovisiva rispetto all'obbligo generale di investimento di cui all'art. 44, comma 3, del *Testo unico*. Pertanto, la Società è derogata solo dall'obbligo di diversificare la sotto-quota in opere cinematografiche di espressione originale italiana ed è pertanto tenuta al rispetto integrale della quota di riserva del 10% dei propri introiti da destinare ad opere di produttori indipendenti;

CONSIDERATA l'auspicabile evoluzione della normativa di riferimento ai sensi dell'art. 34 della legge 14 novembre 2016, n. 220, recante "*Disciplina del cinema e dell'audiovisivo*", sulla base dei principi e dei criteri direttivi ivi indicati al comma 2 e altresì prospettati nella segnalazione che l'Autorità ha trasmesso al Governo ai sensi dell'art. 1, comma 6, lett. c), n. 1), della legge 31 luglio 1997, n. 249;

CONSIDERATO che a seguito della modifica all'art. 44 del *Testo unico* l'Autorità dovrà aggiornare e coordinare i propri regolamenti che disciplinano la materia, secondo quanto già previsto con delibera n. 21/15/CONS, con il coinvolgimento dell'intera filiera produttiva;

RITENUTO pertanto, alla luce delle considerazioni svolte che ricorrono i presupposti per accordare le deroghe richieste;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Art. 1

1. È accolta la richiesta di deroga totale dagli obblighi di investimento in opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte prevista dall'art. 3 del *Decreto*, presentata dalla società Viacom International Media Networks S.r.l., per il palinsesto "*MTV Music*" per le motivazioni di cui in premessa.
2. È accolta la richiesta di deroga totale dall'obbligo di trasmissione di opere europee specificamente rivolte ai minori previsto dall'art. 34, comma 10, del *Testo unico*.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

3. Le deroghe di cui ai commi 1 e 2 sono concesse per l'anno 2017, durante il quale è stata presentata la relativa istanza e perdurano sino alla scadenza dell'autorizzazione ovvero sino al mutamento della linea editoriale adottata per la programmazione.
4. L'Autorità si riserva di modificare le esenzioni dai suddetti obblighi in relazione alle variazioni delle condizioni esaminate con la presente delibera e al mutare del quadro normativo e regolamentare di riferimento.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla Viacom International Media Networks Italia S.r.l. e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 27 giugno 2017

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi